



Dott. ALFONSO COLOMBO
NOTAIO

N. 148.355 REP. N. 24.136 RACC.
**VERBALE DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DELLA SOCIETA' "TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A." IN VIA
BREVE "T.I.P. S.P.A." CON SEDE IN MILANO.**

Repubblica Italiana

L'anno duemilaundici, questo giorno 29 (ventinove) del mese di aprile, alle ore 15.32 (quindici e minuti trentadue).

In Milano, nella casa in Piazza Borromeo n 8, presso lo studio d'Urso Gatti e Bianchi.

Davanti a me dott. ALFONSO COLOMBO, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano è presente il dottor:

- GIOVANNI TAMBURI, nato a Roma il giorno 21 aprile 1954, domiciliato per la carica di cui infra in Milano, via Pontaccio n. 10.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società "TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A." in via breve "T.I.P. S.P.A.", con sede in Milano, via Pontaccio n. 10, col capitale sociale di euro 69.959.372,08, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 10869270156, a' sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello statuto sociale e dell'articolo 2375 del Codice Civile, richiede la mia assistenza per la redazione del verbale della parte straordinaria dell'assemblea dei soci della società suddetta convocata per oggi in questo luogo e per le ore 14.30, in seconda convocazione, con avviso pubblicato, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale, sul quotidiano "Italia Oggi" del giorno 29 marzo 2011 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'Acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter cod. civ. previa revoca dell'autorizzazione precedente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Approvazione, ex articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di un piano di incentivazione azionario per dipendenti, collaboratori e amministratori del gruppo. Conferimento dei relativi poteri al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Conferma o sostituzione dell'amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 3
REGISTRATO

il 11/5/2011
al N. 11490 Serie IT
Imp. Reg. € 168,00
Imp. Bollo € 156,00

IL CAPO AREA SERVIZI



5. Rinnovo polizze D&O e RC Professionale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifica degli artt. 14 (Rappresentanza in Assemblea) e 22 (Poteri dell'organo amministrativo) dello statuto della società e inserimento nello statuto sociale di un nuovo articolo 32 (Operazioni con parti correlate). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ed io notaio, aderendo alla richiesta, do atto dello svolgimento dell'assemblea come segue.

A' sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale e dell'articolo 8 del Regolamento assembleare, ha prima d'ora assunto, in sede ordinaria, la presidenza dell'assemblea il qui intervenuto presidente del consiglio di amministrazione della società dott. Giovanni Tamburi, il quale, dopo aver confermato, assenzienti i presenti, me notaio per la redazione del verbale ed aver constatato e confermato:

- che, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'Assemblea, i relativi lavori sono audio registrati;

- che l'avviso di convocazione è stato regolarmente e tempestivamente pubblicato come detto sopra;

- che l'assemblea in prima convocazione è andata totalmente deserta;

- che del consiglio di amministrazione, oltre ad esso componente, è presente la dottoressa Alessandra Gritti, mentre hanno giustificato la loro assenza gli altri amministratori;

- che del collegio sindacale è presente il presidente dott. Giorgio Rocco, mentre hanno giustificato la loro assenza i sindaci effettivi dott. Emanuele Cottino e dott. Enrico Cerverellera;

- che, agli effetti dei quorum costitutivi e deliberativi, l'attuale capitale sociale della Società è di euro 69.959.372,08 ed è rappresentato da n. 134.537.254 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna;

- che al momento (ore 15,35) sono presenti, in proprio e per delega, n. 17 titolari dei diritti di voto relativi a n. 55.581.490 azioni ordinarie rappresentanti una percentuale pari al 41,3131% delle n. 134.537.254 azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale sottoscritto e versato della Società, così come risulta dalla lista di presenza allegata **sotto la lettera "A"** al verbale della presente riunione assembleare;

- che le certificazioni attestanti la legittimazione all'esercizio dei relativi diritti in capo ai titolari del diritto di voto risultano tempestivamente trasmesse alla Società;

- che e' stata verificata la rispondenza delle deleghe di voto a norma dell'art. 2372 del codice civile e degli articoli 135-novies e seguenti del Testo Unico della Finanza e delle

relative disposizioni attuative;

- che è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti;

- che il Rappresentante Designato dalla società per le deleghe di voto, ai sensi dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza, è la società Istifid s.p.a. Società Fiduciaria e di Revisione;

- che, nei trenta giorni precedenti l'Assemblea, è rimasta depositata presso la sede legale della Società in Milano, Via Pontaccio 10 e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. ed è stata messa a disposizione sul sito internet della Società la Relazione illustrativa degli amministratori sulla proposta di modifica dello Statuto sociale posta all'unico punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria, redatta ai sensi dell'art. 72, comma 1, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato, Relazione che viene allegata al presente verbale **sotto la lettera "B"**;

- che, per quanto consta alla società, sulla base delle risultanze del libro soci aggiornato alla data del 27 aprile 2011, integrato dalle comunicazioni ricevute ex articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dalle certificazioni rilasciate per l'odierna Assemblea e da altre informazioni a disposizione della Società, partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale sociale della Società in misura superiore al 2% del capitale stesso i seguenti soci:

- d'Amico Società di Navigazione S.p.A., titolare di complessive n. 13.500.000 azioni, pari al 10,034% del capitale sociale;

- Assicurazioni Generali S.p.A., titolare di complessive n. 11.416.447 azioni pari al 8,486% del capitale sociale;

- Giovanni Tamburi, titolare, direttamente e indirettamente, di complessive n. 7.714.565 azioni pari al 5,734% del capitale sociale;

- Mais Partecipazioni Stabili S.r.l., titolare di complessive n. 6.638.593 azioni pari al 4,934% del capitale sociale;

- Dam S.r.l., titolare di complessive n. 6.028.545 azioni pari al 4,481% del capitale sociale;


- Eos Servizi Fiduciari S.p.A., titolare, per conto di terzi, di complessive n. 5.384.061 azioni, pari al 4,002% del capitale sociale;

- Realmargi S.r.l., titolare di complessive n. 5.132.198 azioni pari al 3,815% del capitale sociale;

- Arbus S.r.l., titolare di complessive n. 3.788.239 azioni pari al 2,816% del capitale sociale;

- Gruppo Ferrero S.p.A., titolare di complessive n. 3.769.811 azioni pari al 2,802% del capitale sociale.

Il Presidente invita gli azionisti presenti a comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali di cui all'articolo



122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e quindi dà atto che nessuna dichiarazione viene resa in proposito.

Il presidente comunica, quindi, ai presenti che, in conformità all'articolo 4 del Regolamento Assembleare, sono ammessi ad assistere allo svolgimento dei lavori assembleari, quali semplici uditori senza diritto di voto o di intervento, dipendenti della Società, esperti e analisti finanziari, rappresentanti di istituti di credito, rappresentanti della società di revisione KPMG S.p.A. e giornalisti qualificati.

In ordine allo svolgimento dei lavori assembleari, il presidente ricorda:

- che, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Assembleare, i titolari di diritti di voto presenti e i loro rappresentanti, nonché gli invitati che presenziano in sala sono invitati a non introdurre nei locali in cui si svolge l'odierna Assemblea strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici (ivi inclusi i telefoni cellulari dotati di dispositivi fotografici) e congegni similari, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente;

- che all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, ogni titolare di diritti di voto o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci e ha manifestato, per i deleganti, l'intenzione di esprimere "voto divergente";

- che gli intervenuti, in proprio o per delega, sono invitati a non assentarsi, nel limite del possibile, dalla sala della riunione nel corso dei lavori assembleari e, in particolare, al momento delle votazioni fino a quando le operazioni di scrutinio per le singole votazioni non siano terminate;

- che i partecipanti che volessero allontanarsi dalla sala prima delle votazioni o del termine dei lavori assembleari sono invitati a riconsegnare la scheda di partecipazione all'Assemblea agli incaricati che si trovano all'ingresso della sala, scheda che sarà restituita in caso di rientro in sala con correlata rilevazione della presenza. Nel caso di rilascio di più schede di partecipazione ad un unico delegato, la succitata procedura considererà automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede di partecipazione non consegnate agli incaricati, ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una ovvero alcune schede.

In apertura di seduta il presidente comunica che:

- nessun socio o gruppo di soci, legittimati ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1 del Testo Unico della Finanza, ha richiesto l'integrazione dell'ordine del giorno;

- nessun titolare del diritto di voto ha inviato alla società, entro i termini di legge, domande sugli argomenti all'ordine del giorno prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Il presidente dà atto che gli argomenti di cui alla parte ordinaria dell'ordine del giorno sono stati prima d'ora tratta-

ti con verbalizzazione in forma amministrativa.

Il presidente quindi dichiara l'odierna assemblea regolarmente costituita in seconda adunanza per validamente discutere e deliberare sull'unico argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria ed apre la seduta.

Sull'unico argomento all'ordine del giorno il presidente ricorda che, così come illustrato nella Relazione degli Amministratori, redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, le modifiche statutarie sottoposte alla approvazione dell'Assemblea sono reputate opportune al fine di:

* recepire, su base volontaria, alcune delle novità introdotte nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27, che ha come scopo quello di rafforzare i diritti di partecipazione degli azionisti alle assemblee sociali;

* tenere conto di quanto previsto dal regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010), nonché delle connesse Procedure per le Operazioni con Parti Correlate adottate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 novembre 2010; e

* esercitare la facoltà di deroga ai limiti previsti dall'art. 104 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, in considerazione delle modifiche apportate a tale disciplina dal D. Lgs. 25 settembre 2009 n. 146 (con effetto dal 1° luglio 2010).

In particolare, gli articoli dello Statuto sociale interessati dalla proposta di modifica sono i seguenti:

Articolo 14

- Paragrafo 14.1: si propone di prevedere che la notifica delle deleghe di voto in forma elettronica possa avvenire, secondo quanto indicato dalla Società nell'avviso di convocazione di ciascuna assemblea, anche mediante messaggio indirizzato ad una casella di posta elettronica certificata;

- Paragrafo 14.2: verrebbe introdotto tale nuovo paragrafo per allinearne il contenuto a quanto stabilito dall'articolo 135-undecies del TUF nel testo introdotto dal Decreto n. 27/2010; in considerazione delle dimensioni della Società e delle modalità con cui gli azionisti hanno fino ad oggi partecipato alle Assemblee, si propone di escludere l'obbligatorietà della designazione da parte della Società di un "rappresentante comune" per le deleghe di voto, attribuendo comunque al Consiglio di Amministrazione la facoltà di designare uno o più "rappresentanti comuni" ai sensi e per gli effetti dell'art. 135-undecies del TUF: scelta che dovrà essere compiuta dall'organo amministrativo di volta in volta e in relazione a ciascuna singola assemblea da convocare;



Articolo 22

i commi 1 e 1-bis dell'art. 104 del Testo Unico della Finanza, nella versione vigente dal 1° luglio 2010, prevedono, come regola di default, il divieto per le società quotate di porre in essere manovre volte a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa sui titoli della società medesima senza il consenso preventivo dell'assemblea dei soci (c.d. passivity rule). In attuazione della facoltà prevista dal comma 1-ter del medesimo art. 104 del Testo Unico della Finanza, si propone di derogare a tale regime di passivity rule, ripristinando la situazione già esistente prima delle modifiche introdotte a decorrere dal 1° luglio 2010. In particolare, si propone di inserire in statuto, come nuovo paragrafo 22.3, una regola che preveda la disapplicazione dei commi 1 e 1-bis dell'art. 104 del Testo Unico della Finanza, con conseguente possibilità per il Consiglio di Amministrazione della Società (e per gli eventuali organi delegati) di porre in essere, senza necessità di autorizzazione assembleare, manovre volte a contrastare gli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio a cui siano eventualmente sottoposte le azioni o gli strumenti finanziari emessi dalla Società (ferme restando le competenze dell'assemblea dei soci ordinariamente previste dalla legge o dallo statuto sociale in relazione all'approvazione o autorizzazione di specifiche operazioni);

Nuovo Articolo 32

si propone di inserire nello statuto un nuovo art. 32 (sotto il nuovo Titolo VIII), dove si prevede la facoltà per la Società di avvalersi delle deroghe previste dagli articoli 11, comma 5, e 13, comma 6, del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010) in tema di procedure da adottare per le operazioni con parti correlate. Sulla base di tali deroghe, ove rese operative mediante la modifica statutaria oggi sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale (quando l'operazione sia di competenza dell'Assemblea dei soci o debba essere da questa autorizzata) ovvero semplicemente in caso di urgenza (quando l'operazione non sia di competenza dell'Assemblea dei soci e non debba essere da questa autorizzata), le operazioni con parti correlate possano essere concluse in deroga alle regole ordinarie che disciplinano l'approvazione di tali operazioni (come previste nel citato regolamento CONSOB nonché nelle conseguenti procedure adottate dalla Società).

In considerazione del fatto che la relazione degli amministratori concernente la proposta sulle modifiche statutarie è stata messa a disposizione degli interessati presso la sede sociale, presso Borsa Italiana e sul sito Internet della so-

cietà ("www.tipspa.it sezione Corporate Governance - assemblee-documenti), il presidente propone di non darne lettura e di passare direttamente alla fase di discussione.

La proposta di omissione della lettura della Relazione consiliare viene approvata all'unanimità.

Il presidente dichiara aperta la discussione e, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione medesima, indica in 5 minuti la durata massima di ogni intervento, come consentito dall'articolo 19 del Regolamento Assembleare. Successivamente agli altri interventi, potrà essere chiesta nuovamente la parola.

Intervengono gli azionisti:

* **D&G Governance S.r.l.**, per delega a Gianfranco D'Atri (n. 104 azioni), il quale propone (i) di prevedere la facoltà di usufruire, per la notifica delle deleghe di voto, anche di ulteriori eventuali futuri mezzi di trasmissione informatica, integrando opportunamente la proposta di modifica del comma 1 dell'articolo 14 dello statuto sociale e (ii) di eliminare, in quanto superfluo, l'inciso tra parentesi tonde "(ma non l'obbligo)" previsto al comma 2 dell'articolo 14 dello statuto, secondo il testo proposto dal Consiglio di amministrazione;

* **Pier Luigi Zola**, per delega a Umberto Zola (n. 6 azioni), il quale dichiara di approvare le modifiche suggerite dall'azionista che lo ha preceduto ed auspica che l'utilizzo della notifica elettronica della delega di voto al rappresentante nominato dalla società venga ampiamente promosso e agevolato in occasione delle convocazioni delle assemblee societarie.

L'amministratore dott.ssa Alessandra Gritti risponde agli azionisti intervenuti dichiarando di concordare con le proposte formulate dall'azionista D&G Governance srl, ma di temere, nel contempo, che la notifica elettronica della delega di voto al rappresentante designato dalla società possa trovare un freno nella sua applicazione a causa del costo del rappresentante ed a causa della eccessiva complicazione di compilazione della delega e ristrettezza dei termini previsti per la trasmissione della delega medesima.

Nessun altro azionista chiede di intervenire.

Alle ore 15.55 l'azionista Filippo Alliata (15.625 azioni) abbandona l'assemblea.

Il presidente dà atto che, al momento, sono presenti n. 16 titolari di diritti di voto relativi a n. 55.565.865 azioni ordinarie, rappresentanti una percentuale pari al 41,30% dell'intero capitale sociale e mette in votazione, per alzata di mano, le proposte di modifica dello statuto sociale così come integrate con le modifiche proposte in assemblea dall'azionista D&G Governance srl, secondo il seguente testo di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria di Tamburi Investment Partners S.p.A.,

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is mostly illegible but appears to be an official seal or stamp of the company or assembly.

- vista la Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e le modifiche allo statuto sociale in essa proposte ed analiticamente riportate;
- viste le modifiche proposte in sede assembleare;
- visto il testo dello statuto sociale attualmente vigente,

D E L I B E R A

1. - quanto alle modifiche dell'art. 14 (Rappresentanza in Assemblea) dello statuto sociale:

1.a: modifica del paragrafo 14.1:

- di approvare la modifica all'art. 14 dello statuto sociale della Società attualmente vigente mediante integrazione del relativo paragrafo 14.1, che avrà, per effetto della modifica, il seguente tenore:

"14.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ovvero conferita in via elettronica, purché nel rispetto del disposto dell'art. 2372 cod. civ. e delle altre applicabili disposizioni normative. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata (i) mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero (ii) mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata appositamente indicata dalla Società ovvero (iii) utilizzando altro strumento di trasmissione informatica di pari certezza ed efficacia, il tutto secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.";

1.b: introduzione del nuovo paragrafo 14.2:

- di approvare le modifiche all'art. 14 dello statuto sociale della Società attualmente vigente, inserendo un nuovo paragrafo 14.2 dal seguente tenore:

"14.2 La Società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In caso di esercizio di tale facoltà, i soggetti designati e le modalità per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La delega non avrà comunque effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.";

2. - quanto alle modifiche dell'art. 22 (Poteri dell'organo amministrativo) dello statuto sociale:

- di approvare le modifiche all'art. 22 dello statuto sociale della Società attualmente vigente, inserendo un nuovo paragrafo 22.3 dal seguente tenore:

"22.3 In deroga a quanto previsto dall'art. 104, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e fatte salve le competenze dell'Assemblea previste dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione e i suoi eventuali organi delegati hanno facoltà di deliberare e compiere, senza necessi-

tà di autorizzazione dell'Assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio promossa sulle azioni e/o sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società. In deroga a quanto previsto dall'art. 104, comma 1-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e fatte salve le competenze dell'Assemblea previste dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione e i suoi eventuali organi delegati hanno altresì facoltà, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, di attuare decisioni - non ancora attuate in tutto o in parte e ancorché non rientranti nel corso normale delle attività della Società - la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio promossa sulle azioni e/o sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società.";

3. quanto all'introduzione del nuovo art. 32 (Operazioni con parti correlate) dello statuto sociale:

- di approvare l'introduzione nello statuto sociale vigente della Società di un nuovo Titolo VIII, costituito da un nuovo art. 32 (Operazioni con parti correlate), nel seguente testo:

"TITOLO VIII

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Art. 32 - Operazioni con parti correlate

32.1 Le procedure adottate dalla Società per le operazioni con parti correlate possono prevedere la facoltà di avvalersi delle deroghe previste dagli artt. 11, comma 5, e 13, comma 6, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, in relazione alla conclusione di operazioni con parti correlate nei casi di urgenza (eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale).";

La proposta viene approvata a larga maggioranza con:

- 55.412.233 voti favorevoli;
- 153.632 voti contrari, portati dal socio "Government of Norway".

Infine l'assemblea, all'unanimità dei voti

DELIBERA

di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente affinché gli stessi, disgiuntamente tra loro e anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, provvedano a tutto quanto necessario per l'esecuzione delle delibere di cui sopra e per l'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportarvi aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese".



Il presidente dà atto, anche ai fini dell'articolo 2436 del codice civile, che lo statuto aggiornato della società, dopo l'odierna deliberazione, è quello di cui al testo qui allegato sotto la lettera "C".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente scioglie la riunione alle ore 16.05 (sedici e minuti cinque).


E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente il quale lo approva e con me lo sottoscrive in segno di conferma, omessa la lettura degli allegati per volontà del comparente medesimo.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su cinque fogli per diciotto intere facciate e parte della diciannovesima fin qui.

F.to Giovanni Tamburi

F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio

ALLEGATO "A" AL N. 148.355/24.136 DI REPERTORIO



ELENCO PARTECIPANTI
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 29/04/2011 IN SECONDA CONVOCAZIONE


RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
1	FUGAZZARO MASSIMO		in delega di: GOVERNMENT OF NORWAY agente: JP MORGAN CHASE BANK		153.632	153.632
2	PARRAVICINI SIMONETTA		in delega di: LAVAZZA S.P.A.		1.428.882	1.428.882
3	PARRAVICINI SIMONETTA		in delega di: ERSEL FINANZIARIA SPA		2.322.917	2.322.917
4	PARRAVICINI SIMONETTA		in delega di: MAIS PARTECIPAZIONI STABILI S.R.L. in delega di: GRITTI ALESSANDRA in delega di: BERRETTI CLAUDIO in delega di: LIPPIUNO SRL in delega di: TAMBURI GIOVANNI in delega di: GRITTI ALESSANDRA in delega di: TAMBURI GIOVANNI in delega di: GRUPPO FERRERO SPA		6.638.593 1.199.874 278.208 6.000.000 278.315 325.521 1.431.250 3.769.811	19.921.572
5	MASSA RAFFAELLA		in delega di: REALMARGI S.R.L. in delega di: DAM S.R.L. in delega di: REALMARGI S.R.L.		41.153 6.028.545 5.091.045	11.160.743
6	ZOLA UMBERTO					6


AMMISSIONE		NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			in delega di: ZOLA PIER LUIGI		6	
7	ALLIATA FILIPPO			15.625		15.625
8	ALBERTI ANNA		in delega di: D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE S.P.A.		13.500.000	13.500.000
9	BLASER PHILIPPE	In qualità di votante	EOS SERVIZI FIDUCIARI S.P.A. in delega di: BSI WEALTH & FAMILY SOCIETA'DI INTERMEDIAZIONE MOB in delega di: BSI WEALTH & FAMILY SOCIETA'DI INTERMEDIAZIONE MOB	367.395 2.083.333 2.083.333 850.000	425.000 1.268.948	7.078.009
10	D'ATRI GIANFRANCO		in delega di: D&C GOVERNANCE S.R.L.		104	104

Soci presenti o rappresentati 17
rappresentanti
In proprio 5.399.686
In delega 50.181.804
Totale 55.581.490

pari al 41,3131% delle n. 134.537.254 azioni costituenti il capitale sociale

F.to Giovanni Tamburi
F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio





ALLEGATO B AL M. 148355/24136 Rep.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. SULLE PROPOSTE DI MODIFICA DEGLI ARTT. 14 E 22 DELLO STATUTO SOCIALE NONCHÉ DI INTRODUZIONE DI UN NUOVO ART. 32, POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 28 APRILE 2011 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 29 APRILE 2011 IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Tamburi Investment Partners S.p.A., società quotata al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (segmento STAR), con sede legale in Milano, Via Pontaccio n. 10 ("TIP" o la "Società"), Vi ha convocato in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alle proposte di modifica e/o integrazione di alcune disposizioni dello statuto sociale attualmente vigente, al fine di:

- (i) recepire alcune delle novità introdotte nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 (il "**Decreto n. 27/2010**"), che ha come scopo quello di rafforzare i diritti di partecipazione degli azionisti alle assemblee sociali;
- (ii) tenere conto di quanto previsto dal regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010) (il "**Regolamento Parti Correlate**") nonché delle connesse Procedure per le Operazioni con Parti Correlate adottate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 novembre 2010; e
- (iii) esercitare la facoltà di deroga ai limiti previsti dall'art. 104 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**") in materia di atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, in considerazione delle modifiche apportate a tale disciplina dal D. Lgs. 25 settembre 2009 n. 146 (con effetto dal 1° luglio 2010).

Si ricorda che per alcune delle novità introdotte dal Decreto n. 27/2010 era previsto il recepimento obbligatorio negli statuti delle società quotate. Tali modifiche di carattere obbligatorio sono già state adottate dalla Società e incluse nel proprio statuto, a seguito di deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione, in data 4 ottobre 2010, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, cod. civ. e dell'art. 22 dello statuto medesimo. Pertanto, le modifiche statutarie collegate al Decreto n. 27/2010 che vengono oggi sottoposte all'approvazione degli azionisti della Società hanno carattere facoltativo e sono rimesse alla discrezione di ciascuna società.

La presente relazione (la "**Relazione**") viene redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**") ed è stata predisposta in conformità allo Schema n. 3 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti.

La Relazione è stata predisposta al fine di illustrare le modifiche statutarie di cui si propone l'approvazione.

1. MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

Il Consiglio di Amministrazione propone di modificare l'attuale testo degli artt. 14 e 22 dello statuto, nonché di inserire in statuto un nuovo art. 32.

Art. 14 (Rappresentanza in Assemblea)

Paragrafo 14.1

Il paragrafo 14.1 dello statuto della Società ad oggi vigente prevede che la notifica in forma elettronica della delega di voto eventualmente conferita dagli azionisti per la partecipazione alle assemblee possa essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società. Si propone di prevedere che tale notifica delle deleghe in forma elettronica possa avvenire, secondo quanto indicato dalla Società nell'avviso di convocazione di ciascuna assemblea, anche mediante messaggio indirizzato ad una casella di posta elettronica certificata. Tale ulteriore modalità di notifica delle deleghe di voto consentirebbe un maggiore grado di certezza e di verificabilità dei soggetti che optano per l'inoltro delle deleghe in forma elettronica.

Paragrafo 14.2

Si propone di modificare l'art. 14 dello statuto della Società introducendo un nuovo paragrafo 14.2, per allinearne il contenuto, tenuto conto di talune caratteristiche specifiche della Società, a quanto stabilito dall'articolo 135-*undecies* del TUF nel testo introdotto dal Decreto n. 27/2010. Tale norma, al primo comma, prevede che le società con azioni quotate “[s]alvo che lo statuto disponga diversamente, [...] designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno”.

La necessità della designazione di un “rappresentante comune” per il rilascio delle deleghe di voto da parte degli azionisti introdotta dalla citata previsione normativa trova pertanto immediata e automatica applicazione, salvo che la società quotata introduca una clausola statutaria che espressamente ne escluda l'applicabilità.

Anziché proporre di escludere radicalmente l'applicabilità di tale disposizione (come pure consentito dallo stesso art. 135-*undecies* del TUF) o di lasciarne impregiudicata l'automatica applicabilità, il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle dimensioni della Società e delle modalità con cui gli azionisti hanno fino ad oggi partecipato alle assemblee, ha ritenuto preferibile compiere un equo bilanciamento di interessi, ritenendo opportuno introdurre all'interno dell'art. 14 dello statuto un'apposita clausola che, ancorché escluda l'obbligatorietà della designazione da parte della Società di un “rappresentante comune” per le deleghe di voto, attribuisca comunque al Consiglio di Amministrazione la facoltà di designare uno o più “rappresentanti comuni”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 135-*undecies* del TUF: scelta che dovrà essere compiuta dall'organo amministrativo di volta in volta e in relazione a ciascuna singola assemblea da convocare. Tale soluzione appare la più opportuna, in considerazione delle caratteristiche della Società, anche al fine di valutare nel tempo l'impatto che la figura del “rappresentante comune” avrà nella prassi operativa delle società quotate.

Art. 22 (Poteri dell'organo amministrativo)

L'attuale testo dell'art. 104 del TUF, in materia di manovre difensive nei confronti di offerte pubbliche di acquisto o di scambio, prevede, al comma 1, che: “[s]alvo autorizzazione dell’assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell’offerta si astengono dal

compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, [Ndr: vale a dire la comunicazione della decisione ovvero del sorgere dell'obbligo di promuovere l'offerta] e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. [...]". Inoltre, ai sensi dell'art. 104, comma 1-bis, del TUF, "[l]'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta".

I commi 1 e 1-bis dell'art. 104 del TUF prevedono quindi, come regola di *default* applicabile alle società quotate, la *passivity rule*, vale a dire il divieto delle società quotate di porre in essere manovre volte a contrastare gli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio senza il consenso preventivo dell'assemblea dei soci.

Il comma 1-ter del medesimo art. 104 del TUF consente tuttavia alle società quotate di derogare alla menzionata regola della *passivity rule* di cui ai commi 1 e 1-bis dello stesso art. 104 del TUF.

Il descritto impianto normativo è il risultato delle modifiche apportate all'art. 104 del TUF dal D. Lgs. 25 settembre 2009 n. 146, con effetto, con riferimento alla disciplina della *passivity rule*, dal 1° luglio 2010. Fino al 30 giugno 2010 la disciplina della *passivity rule* prevedeva infatti un meccanismo opposto rispetto a quello attualmente vigente: le manovre difensive volte a contrastare gli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio potevano essere poste in essere dalle società quotate senza alcuna necessità di autorizzazione assembleare, salvo che lo statuto sociale espressamente prevedesse l'obbligo di tale autorizzazione. La regola di *default* era quindi l'assenza di *passivity rule*, essendo la previsione di quest'ultima demandata all'autonomia statutaria.

In attuazione della facoltà prevista dal comma 1-ter dell'art. 104 del TUF, si propone ora di ripristinare la situazione esistente prima delle modifiche introdotte dal 1° luglio 2010, inserendo in statuto un nuovo paragrafo 22.3 che preveda la disapplicazione dei commi 1 e 1-bis dell'art. 104 del TUF, con conseguente possibilità per il Consiglio di Amministrazione della Società (e per gli eventuali organi delegati) di porre in essere, senza necessità di autorizzazione assembleare, manovre volte a contrastare gli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio a cui siano eventualmente sottoposte le azioni o gli strumenti finanziari emessi dalla Società (ferme restando le competenze dell'assemblea dei soci ordinariamente previste dalla legge o dallo statuto sociale in relazione all'approvazione o autorizzazione di specifiche operazioni).

Si segnala che la modifica proposta prevede la deroga al regime della *passivity rule* sia con riferimento agli atti od operazioni che vengono deliberati e posti in essere appositamente per contrastare gli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio una volta che questa sia stata promossa sui titoli della Società (ipotesi *sub* comma 1 dell'art. 104 del TUF), sia con riferimento all'attuazione di decisioni assunte dagli organi competenti della Società prima dell'inizio di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio e che, una volta che quest'ultima sia stata promossa, possano avere l'effetto di contrastare gli obiettivi dell'offerta (ipotesi *sub* comma 1-bis dell'art. 104 del TUF).

Nuovo art. 32 (Operazioni con parti correlate)

Ai sensi degli artt. 11, comma 5, e 13, comma 6, del Regolamento Parti Correlate, le procedure per le operazioni con parti correlate possono prevedere che – in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale (quando l'operazione sia di competenza dell'Assemblea dei soci o debba essere da questa



autorizzata) ovvero semplicemente in caso di urgenza (quando l'operazione non sia di competenza dell'Assemblea dei soci e non debba essere da questa autorizzata) – le operazioni con parti correlate possano essere concluse in deroga alle regole ordinarie che disciplinano l'approvazione di tali operazioni, a condizione che siano rispettati alcuni particolari presidi previsti dai medesimi articoli 11, comma 5, e 13, comma 6, del Regolamento Parti Correlate. La possibilità di usufruire di tali deroghe è tuttavia subordinata alla sussistenza di un'apposita previsione in statuto che ne ammetta l'applicabilità.

Nell'adottare le proprie Procedure per le Operazioni con Parti Correlate la Società ha previsto la possibilità di fare ricorso al procedimento "semplificato" per i menzionati "casi di urgenza", in quanto ha ritenuto che gli interessi della Società e degli azionisti siano comunque assicurati dai particolari presidi previsti dagli articoli 11, comma 5, e 13, comma 6, del Regolamento Parti Correlate (come riflessi nelle Procedure per le Operazioni con Parti Correlate adottate dalla Società). In particolare, le Procedure per le Operazioni con Parti Correlate adottate dalla Società prevedono: (i) al paragrafo 3.3, la possibilità di ricorrere al procedimento "semplificato", in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, per le operazioni che sono di competenza dell'Assemblea dei soci (o devono essere da questa autorizzate); e (ii) al paragrafo 6.1, la possibilità di ricorrere al procedimento "semplificato", in caso di urgenza, per le operazioni che non sono di competenza dell'Assemblea dei soci (e non devono essere da questa autorizzate).


Poiché la suddetta procedura "semplificata" può trovare applicazione soltanto ove espressamente consentito dallo statuto sociale, si propone di inserire nello statuto un nuovo art. 32 (sotto il nuovo Titolo VIII), dove si preveda, appunto, la facoltà per la Società di avvalersi delle deroghe previste dagli articoli 11, comma 5, e 13, comma 6, del Regolamento Parti Correlate.

In relazione alla procedura seguita per l'approvazione della proposta di deliberazione assembleare per l'introduzione in statuto del nuovo art. 32 in tema di operazioni con parti correlate, si precisa che il Consiglio di Amministrazione ha raccolto il previo parere favorevole dell'apposito comitato composto dagli amministratori indipendenti dr. Marco Merati Foscarini, dr. Claudio Gragani e dr. Giancarlo Mocchi.

2. TESTO DELLE CLAUSOLE STATUTARIE A CONFRONTO

Nella tabella che segue sono esposti gli articoli dello statuto sociale della Società che si propone di modificare, confrontando il testo vigente e il testo quale risulterebbe dall'adozione delle proposte modifiche.

Testo vigente prima della modifica	Testo risultante a seguito della modifica
<p>Art. 14 – Rappresentanza in Assemblea</p> <p>14.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ovvero conferita in via elettronica, purché nel rispetto del disposto dell'art. 2372 cod. civ. e delle altre applicabili disposizioni normative. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita</p>	<p>Art. 14 – Rappresentanza in Assemblea</p> <p>14.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ovvero conferita in via elettronica, purché nel rispetto del disposto dell'art. 2372 cod. civ. e delle altre applicabili disposizioni normative. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita</p>

<p>sezione del sito Internet della Società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>NON PRESENTE</p>	<p>sezione del sito Internet della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata appositamente indicata dalla Società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>14.2 La Società ha la facoltà (ma non l'obbligo) di designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In caso di esercizio di tale facoltà, i soggetti designati e le modalità per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La delega non avrà comunque effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.</p>
<p>Art. 22 – Poteri dell'organo amministrativo</p> <p>22.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea dei Soci.</p> <p>22.2 Oltre alle materie indicate nei precedenti Art. 21.2 e 21.3 e fermo quanto</p>	<p>Art. 22 – Poteri dell'organo amministrativo</p> <p>INVARIATO</p> <p>INVARIATO</p> 

disposto negli artt. 2420-ter e 2443 cod. civ., sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni, da assumere nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., relative a:

- fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, cod. civ.;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale;
- riduzione del capitale a seguito di recesso;
- adeguamento dello Statuto a disposizioni normative,

fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.

NON PRESENTE

22.3 In deroga a quanto previsto dall'art. 104, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e fatte salve le competenze dell'Assemblea previste dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione e i suoi eventuali organi delegati hanno facoltà di deliberare e compiere, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio promossa sulle azioni e/o sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società. In deroga a quanto previsto dall'art. 104,

Ad avviso del Consiglio di Amministrazione della Società, nessuna delle modifiche statutarie proposte comporta il diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

Signori azionisti,

in considerazione di quanto precedentemente esposto, ove concordiate con le proposte di modifica sopra illustrate, Vi invitiamo ad adottare le deliberazioni di seguito proposte.

- **quanto alle modifiche dell'art. 14 (Rappresentanza in Assemblea) dello statuto sociale:**

(i) modifica del paragrafo 14.1:

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Tamburi Investment Partners S.p.A.,

- vista la Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e le modifiche allo statuto sociale in essa proposte ed analiticamente riportate;

- visto il testo dello statuto sociale attualmente vigente,

delibera

- di approvare la modifica proposta dal Consiglio di Amministrazione all'art. 14 dello statuto sociale della Società attualmente vigente mediante integrazione del relativo paragrafo 14.1, che avrà, per effetto della modifica, il seguente tenore:

“14.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ovvero conferita in via elettronica, purché nel rispetto del disposto dell'art. 2372 cod. civ. e delle altre applicabili disposizioni normative. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata appositamente indicata dalla Società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.”;

- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente affinché gli stessi, disgiuntamente tra loro e anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, provvedano a tutto quanto necessario per l'esecuzione della delibera di cui sopra e per l'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportarvi aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.”

(ii) introduzione del nuovo paragrafo 14.2:

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Tamburi Investment Partners S.p.A.,

- vista la Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e le modifiche allo statuto sociale in essa proposte ed analiticamente riportate;

- visto il testo dello statuto sociale attualmente vigente,

delibera

- di approvare le modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione all'art. 14 dello statuto sociale della Società attualmente vigente, inserendo un nuovo paragrafo 14.2 dal seguente tenore:

“14.2 La Società ha la facoltà (ma non l'obbligo) di designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In caso di esercizio di tale facoltà, i soggetti designati e le modalità per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La delega non avrà comunque effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.”;

- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente affinché gli stessi, disgiuntamente tra loro e anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, provvedano a tutto quanto necessario per l'esecuzione della delibera di cui sopra e per l'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportarvi aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.”

- quanto alle modifiche dell'art. 22 (Poteri dell'organo amministrativo) dello statuto sociale:

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Tamburi Investment Partners S.p.A.,

- vista la Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e le modifiche allo statuto sociale in essa proposte ed analiticamente riportate;

- visto il testo dello statuto sociale attualmente vigente,

delibera

- di approvare le modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione all'art. 22 dello statuto sociale della Società attualmente vigente, inserendo un nuovo paragrafo 22.3 dal seguente tenore:

“22.3 In deroga a quanto previsto dall'art. 104, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e fatte salve le competenze dell'Assemblea previste dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione e i suoi eventuali organi delegati hanno facoltà di deliberare e compiere, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio promossa sulle azioni e/o sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società. In deroga a quanto previsto dall'art. 104, comma 1-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e fatte salve le competenze dell'Assemblea previste dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione e i suoi eventuali organi delegati hanno altresì facoltà, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, di attuare decisioni – non ancora attuate in tutto o in parte e ancorché non rientranti nel corso normale delle attività della Società – la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio promossa sulle azioni e/o sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società.”;

- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente affinché gli stessi, disgiuntamente tra loro e anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, provvedano a tutto quanto necessario per l'esecuzione della delibera di cui sopra e per l'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportarvi aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.”

- quanto all'introduzione del nuovo art. 32 (Operazioni con parti correlate) dello statuto sociale:

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Tamburi Investment Partners S.p.A.,



- vista la Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e le modifiche allo statuto sociale in essa proposte ed analiticamente riportate;

- visto il testo dello statuto sociale attualmente vigente,

delibera

- di approvare l'introduzione nello statuto sociale vigente della Società di un nuovo Titolo VIII, costituito da un nuovo art. 32 (Operazioni con parti correlate), nel seguente testo proposto dal Consiglio di Amministrazione:

“TITOLO VIII OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Art. 32 – Operazioni con parti correlate

32.1 Le procedure adottate dalla Società per le operazioni con parti correlate possono prevedere la facoltà di avvalersi delle deroghe previste dagli artt. 11, comma 5, e 13, comma 6, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, in relazione alla conclusione di operazioni con parti correlate nei casi di urgenza (eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale).”;

- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente affinché gli stessi, disgiuntamente tra loro e anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, provvedano a tutto quanto necessario per l'esecuzione della delibera di cui sopra e per l'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportarvi aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.”

Milano, 15 marzo 2011

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

F.to Giovanni Tamburi

F.to Giovanni Tamburi

F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio

ALLEGATO C R.C.M. 148.355/24136 Rep.

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

1.1 E' costituita una società per azioni denominata:

"TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A."

in via breve T.I.P. S.p.A. ovvero TIP S.p.A.

Art. 2 - Oggetto

2.1 La Società ha per oggetto l'esercizio, non nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione di partecipazioni, ovvero l'acquisizione, detenzione e gestione dei diritti rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese.


2.2 La Società, oltre all'attività di cui sopra, potrà esercitare attività di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese.

2.3 Con riferimento ai predetti ambiti di operatività, la Società potrà svolgere qualsiasi attività connessa e/o strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale. La Società potrà dunque compiere, se ritenute dall'organo amministrativo strumentali per il raggiungimento dell'oggetto di cui sopra, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari.

2.4 Sono escluse le seguenti attività: la raccolta del risparmio tra il pubblico; la prestazione di servizi di investimento; le attività professionali riservate; le attività finanziarie riservate per legge a particolari categorie di soggetti; l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

Art. 3 - Sede

3.1 La Società ha sede in Milano.



3.2 La sede della Società può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune ovvero in altri comuni in Italia con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che, invece, il trasferimento della sede all'estero deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria.

3.3 La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può istituire, modificare o sopprimere, in località diverse dalla sede sociale, anche all'estero, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze.

Art. 4 - Domicilio

4.1 Per ciò che concerne i rapporti con la Società, il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci sarà, a tutti gli effetti di legge e del presente Statuto, quello risultante dai libri sociali.

Art. 5 - Durata

5.1 Il termine di durata della Società è fissato al 31.12.2050 e può essere prorogato, una o più volte, con le formalità previste dalla legge e con esclusione, ai sensi del successivo Art. 11 del presente Statuto, del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE -AZIONI - OBBLIGAZIONI - RECESSO

Art. 6 - Capitale sociale

6.1 Il capitale sociale è di Euro 69.959.372,08, diviso in n. 134.537.254 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.


6.2 L'Assemblea straordinaria dei Soci del 26 febbraio 2010 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in forma scindibile per massimi complessivi Euro 23.988.706,20 (ventitremilioni novecentoottantottomila settecentosei virgola venti), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 13.327.059 (tredicimilioni trecentoventisettemila cinquantanove) azioni ordinarie, da nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di

emissione, riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei massimi n. 13.327.059 (tredicimilioni trecentoventisettemila cinquantanove) warrant denominati "Warrant Tamburi Investment Partners S.p.A. 2010-2013", nei termini e al prezzo di sottoscrizione meglio specificati nel relativo Regolamento. Le azioni verranno assegnate nel rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria Tamburi Investment Partners S.p.A. per ogni warrant esercitato, stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 31 agosto 2013, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

6.3 L'Assemblea straordinaria dei Soci del 26 febbraio 2010 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 150.000.000,00 (centocinquantamila milioni virgola zero), mediante emissione, con o senza sovrapprezzo, di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire in opzione agli aventi diritto.

6.4 L'Assemblea straordinaria dei Soci del 26 febbraio 2010 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, la facoltà di:

- (i) emettere, in una o più volte, entro il 30 giugno 2013, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, massime n. 40.000 (quarantamila) obbligazioni, del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero) ciascuna e così per un importo massimo di Euro 40.000.000,00 (quarantamila milioni virgola zero) e, comunque per importi che, entro il predetto limite, non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie, convertibili per una quota parte non superiore al 20% (venti per cento) del relativo valore nominale (e, quindi, per una quota non superiore a complessivi Euro 8.000.000,00 (ottomila milioni virgola zero)) in azioni ordinarie Tamburi Investment Partners S.p.A aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione; e, per l'effetto (ii) aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il 30 giugno 2013, per un

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is a stylized, cursive 'L' followed by a vertical line. The stamp is a circular seal with a textured, dotted border and some illegible text inside.

importo di massimi complessivi Euro 8.000.000,00 (ottomilioni virgola zero), comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, irrevocabilmente al servizio della conversione, nei limiti sopra previsti, del sopra menzionato prestito obbligazionario.

6.5 Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.

6.6 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, cod. civ., nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione della Società di revisione incaricata del controllo contabile della Società.

6.7 Ai fini dell'aumento del capitale sociale l'Assemblea straordinaria dei Soci può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

6.8 L'Assemblea dei Soci può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a Soci o a gruppi di Soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la Società abbia partecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327 e 2413 cod. civ. e con rispetto del diritto dei Soci alla parità di trattamento.

Art. 7 - Azioni

7.1 Le azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo Socio intestatario per ognuna di esse. Esse sono nominative e non potranno essere convertite al portatore anche nel caso in cui la legge lo consenta. Tutte le azioni sono liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. Possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.

7.2 La Società può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La com-

petenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al Consiglio di Amministrazione, fatta salva la competenza inderogabile dell'Assemblea straordinaria dei Soci in caso di emissione di strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ.. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse e le eventuali cause di decadenza o riscatto.

7.3 Gli strumenti finanziari sono rappresentati da titoli di credito nominativi.

Art. 8 - Titoli rappresentativi

8.1 È escluso il rilascio di certificati azionari essendo la Società sottoposta al regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari emessi, in conformità alle applicabili disposizioni normative. Le azioni della Società sono immesse nel sistema di gestione accentrata previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 9 - Apporti e finanziamenti dei Soci

9.1 I versamenti in denaro effettuati dagli azionisti alla Società possono essere effettuati nei limiti di legge:

- a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto alla restituzione;
- b) sotto forma di finanziamento fruttifero od infruttifero con naturale diritto a restituzione, anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale, nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare applicabile.

Art. 10 - Obbligazioni

10.1 La Società può emettere a norma di legge obbligazioni nominative o al portatore, anche del tipo convertibile o con warrant.

10.2 L'emissione di obbligazioni, laddove non siano convertibili, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle formalità previste dal secondo comma dell'art. 2410 cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deli-

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a stylized name, possibly starting with 'E'.

berata dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2420-bis cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili. L'Assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili secondo quanto previsto dall'art. 2420-ter cod. civ. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 11 - Recesso

11.1 I Soci hanno diritto di recesso nei casi in cui il diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. Il recesso non spetta per le delibere riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea, costituzione, oggetto

12.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria approva il bilancio; nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione; nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente; conferisce e revoca l'incarico al soggetto incaricato della revisione legale dei conti; determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci, nonché il corrispettivo a favore del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci; approva e modifica l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori.

12.2 L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie stabilite dalla legge.

12.3 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione viene pubblicato nei termini e secondo le modalità previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente.

12.4 L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere le informazioni indicate nell'art. 125-bis, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e nelle altre disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

12.5 L'Assemblea ordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e ogniqualevolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni, laddove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari circostanze relative alla struttura e all'oggetto sociale. In tali ultime ipotesi gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ..

12.6 L'Assemblea è convocata altresì dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'art. 2367, ultimo comma, cod. civ., ovvero dal Collegio Sindacale (o da almeno 2 (due) membri dello stesso).


12.7 Le Assemblee straordinarie possono essere convocate quante volte l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad esse riservati.

Art. 13 - Legittimazione all'intervento in assemblea

13.1 Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, per i quali, nei termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, sia pervenuta alla Società la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

Art. 14 - Rappresentanza in Assemblea

14.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ovvero conferita in via elettronica, purché nel rispetto del disposto dell'art. 2372 cod. civ. e delle altre applicabili disposizioni normative. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata (i) mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero (ii) mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata appositamente indicata dalla



Società ovvero (iii) utilizzando altro strumento di trasmissione informatica di pari certezza ed efficacia, il tutto secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

14.2 La Società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In caso di esercizio di tale facoltà, i soggetti designati e le modalità per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La delega non avrà comunque effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Art. 15 - Presidenza e svolgimento dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; nel caso di più Vice-Presidenti, dal Vice-Presidente munito di deleghe ai sensi del successivo Art. 24, ovvero, in assenza o impedimento del Vice-Presidente munito di deleghe, dal Vice-Presidente più anziano di età; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo l'Assemblea elegge, a maggioranza dei presenti, il presidente dell'adunanza. Il presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea, e, quando lo ritenga del caso, da due scrutatori. Nei casi di legge o per volontà del presidente dell'Assemblea, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio. Il verbale deve essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2375 cod. civ..

15.2 Spetta al presidente dell'adunanza, il quale può avvalersi di appositi incaricati: constatare il diritto di intervento, anche per delega, dei presenti; accertare se l'Assemblea sia regolarmente costituita ed il numero legale per deliberare; dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità della votazione; accertare l'esito delle votazioni.

Art. 16 - Validità delle deliberazioni

16.1 L'Assemblea ordinaria dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del ca-

pitale presente, fatto salvo quanto previsto ai successivi Art. 17.2 per la nomina del Consiglio di Amministrazione e Art. 26.3 per la nomina del Collegio Sindacale.

16.2 In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea, sempre salvo quanto previsto al successivo Art. 17.2 e 18 per la nomina del Consiglio di Amministrazione, e al successivo Art. 26.3 e 26.6 per la nomina del Collegio Sindacale.

16.3 L'Assemblea straordinaria dei Soci è regolarmente costituita e delibera, sulle materie di sua competenza a norma dell'art. 2365 cod. civ. specificatamente poste all'ordine del giorno, con le maggioranze previste all'art. 2368, 2° comma cod. civ., in prima convocazione e con le maggioranze previste dall'art. 2369, 3° e 5° comma cod. civ., nelle convocazioni successive alla prima. In deroga a quanto precede, l'Assemblea straordinaria può modificare il presente Art. 16 e i successivi Artt. 17 e 26 solo con la maggioranza qualificata del 67% del capitale sociale.

TITOLO IV


AMMINISTRAZIONE - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 17 -Composizione e nomina dell'organo amministrativo

17.1 La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V cod. civ., è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 9 e un massimo di 13, quale determinato con deliberazione dell'assemblea ordinaria. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da membri esecutivi e non esecutivi, anche non Soci, di cui almeno 2 (due) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

17.2 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

17.2.1 Le liste devono contenere un numero di candidati non inferiore a 2 (due) e non superiore al numero massimo dei membri



da eleggere più uno. Almeno un candidato di ciascuna lista deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato) e relative disposizioni di attuazione. I candidati in possesso dei predetti requisiti di indipendenza devono essere specificamente indicati.

17.2.2 Hanno diritto a presentare le liste coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente la percentuale del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria stabilita dalle applicabili disposizioni normative e/o regolamentari vigenti. La percentuale di partecipazione necessaria ai fini del deposito di una lista è indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

17.2.3 Ogni socio (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista.

17.2.4 Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

17.2.5 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione. . Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i seguenti documenti:

a) l'elenco dei soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta;

b) il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali;

c) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;


d) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché, qualora posseduti, di quelli d'indipendenza previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile.

e) La titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

17.2.6 Le liste sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile.

17.2.7 Ogni socio (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) hanno diritto di votare una sola lista.

17.2.8 Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:



a) Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge.

b) Qualora sia stata presentata una sola lista tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere saranno tratti dalla stessa.

c) Qualora, invece, vengano presentate due o più liste: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, fino a concorrenza del numero di amministratori da eleggere meno uno; (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, tenuto conto dell'ordine progressivo con il quale è indicato nella lista stessa, il restante amministratore da eleggere. Dalla medesima lista saranno altresì tratti tutti gli amministratori che - per qualsiasi motivo - non sia stato possibile trarre dalla lista di cui alla lettera (i) che precede, fino a concorrenza degli amministratori da eleggere.

d) In caso di parità di voti (i.e., qualora due liste abbiano entrambe ottenuto il maggior numero di voti, o il secondo numero di voti) si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, con voto di lista, per l'elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione.

e) Nel caso in cui al termine delle votazioni non fossero eletti in numero sufficiente consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, che sia privo dei requisiti di indipendenza sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, avente i requisiti richiesti, ovvero, in difetto, dal primo candidato non eletto in possesso dei predetti requisiti tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta fino al completamento del numero dei Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza da eleggere ovvero fino all'esaurimento delle liste. Qualora avendo adottato il criterio di cui sopra non fosse stato possibile completare il numero

dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvederà l'Assemblea seduta stante, su proposta dei soci presenti e con delibera adottata a maggioranza semplice.

f) Nel caso in cui la lista che ha ottenuto il secondo numero di voti non abbia raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella necessaria per la presentazione delle liste come sopra prevista, tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa.

g) stante quanto previsto nel paragrafo 17.2.3 che precede, qualora la lista che ha ottenuto il secondo numero di voti abbia ricevuto il voto di uno o più soggetti da considerare collegati alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, di tali voti non si tiene conto. Conseguentemente, il restante amministratore eletto è quello indicato con il primo numero di ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il secondo numero di voti calcolati senza considerare i voti dei soggetti collegati, mentre qualora senza considerare tali voti non venga ottenuto da alcuna lista il quorum minimo di cui alla lettera f) che precede, tutti gli amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa.

17.2.9 Qualora per qualsiasi ragione la nomina di uno o più amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di legge in materia di nomina degli amministratori, senza osservare il procedimento di voto di lista sopraindicato, fermo restando che i candidati alla carica devono avere accettato la propria candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.

17.3 L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi, essendo inteso che gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio compreso nel triennio. Gli Amministratori sono rieleggibili.



17.4 Gli amministratori indipendenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge. La perdita di tali requisiti comporta la loro decadenza dalla carica, quando venga a mancare il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza necessario per legge. In tale ipotesi si procederà in conformità a quanto previsto dal successivo Art. 18.

Art. 18 - Sostituzione degli amministratori

18.1 Qualora venissero a mancare uno o più Amministratori, e sempreché tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procede alla loro sostituzione a norma di legge. Se l'amministratore cessato era stato tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti, la sostituzione verrà effettuata nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica della medesima lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica tratto, secondo l'ordine progressivo, tra i candidati delle altre liste che abbiano raggiunto il quorum minimo di cui al precedente Art. 17.2.7, lettera f), secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. Il sostituito scade insieme agli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio.

18.2 Qualora l'amministratore cessato sia un amministratore indipendente, dovrà essere cooptato altro amministratore indipendente. A tal fine, la sostituzione verrà effettuata nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica della medesima lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica tratto, secondo l'ordine progressivo, tra i candidati delle altre liste che abbiano raggiunto il quorum minimo di cui al precedente Art. 17.2.7, lettera f), secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. Il sostituito scade insieme agli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio.

18.3 Ove non sia possibile procedere secondo quanto indicato nei precedenti Artt. 18.1 e 18.2, per incapacienza delle liste o

per indisponibilità dei candidati, il Consiglio di Amministrazione procede alla cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, di un amministratore da esso prescelto secondo i criteri stabiliti dalla legge. L'amministratore così cooptato resta in carica sino alla successiva Assemblea, che procede alla sua conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel precedente Art. 17.2

18.4 Qualora venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dovendosi convocare immediatamente l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. Nel periodo precedente la nomina del nuovo Consiglio, gli Amministratori decaduti potranno porre in essere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

Art. 19 -Nomina e poteri del Presidente

19.1 Ove non nominato dall'Assemblea, il Presidente è eletto dal Consiglio nell'ambito dei propri membri. Egli potrà inoltre eleggere uno o più Vice-Presidenti che lo sostituiscano in caso di sua assenza o impedimento secondo quanto deliberato dal Consiglio all'atto della nomina. La carica di Presidente e quella di Vice-Presidente non sono incompatibili con quella di amministratore delegato.

19.2 Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza è assunta dal Vice-Presidente munito di deleghe o, in assenza o impedimento del Vice-Presidente munito di deleghe, dal Vice-Presidente più anziano di età, ovvero, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato a maggioranza degli Amministratori presenti.

19.3 Il Segretario potrà essere scelto, di volta in volta, anche fra le persone estranee al Consiglio.

19.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti rispettivamente il Vice-Presidente munito di deleghe o, in assenza o impedimento del Vice-Presidente munito di deleghe, dal Vice-Presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento di tutti i Vice-Presidenti, i poteri del Presidente sono deferiti agli altri consiglieri secondo l'ordine di successione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.



Art. 20 - Riunioni del consiglio di Amministrazione

20.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società od altrove purché in Italia ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario. Fermi i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per i casi previsti dalla legge, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente per via telematica, per telefax, per lettera o per telegramma da spedire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione contiene, oltre all'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la riunione consiliare, anche l'elenco delle materie da trattare.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i Sindaci effettivi.

20.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in teleconferenza e/o videoconferenza, purché:

- a) risultino presenti nello stesso luogo della convocazione il Presidente e il Segretario della riunione;
- b) risulti garantita dagli altri capi del terminale l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, nonché la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di ricevere e trasmettere documenti.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il Segretario.

20.4 Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

21.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorreranno la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

21.2 Le deliberazioni aventi ad oggetto l'acquisizione e/o la dismissione di partecipazioni in altre società, di aziende e/o

di rami d'azienda per corrispettivi singolarmente superiori a Euro 25.000.000 (venticinque milioni) ma inferiori a Euro 50.000.000 (cinquantamiloni) devono essere sottoposte all'approvazione del Comitato Esecutivo (ove costituito), mentre, in mancanza di tale organo, le stesse sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

21.3 Le deliberazioni aventi ad oggetto l'acquisizione e/o la dismissione di partecipazioni in altre società, di aziende e/o di rami d'azienda per corrispettivi singolarmente superiori a Euro 50.000.000 (cinquantamiloni) sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

21.4 Salvo che per le delibere di cui al precedente Art. 21.2, qualora in una delibera si registri parità di voti si intenderà approvata la mozione che abbia ricevuto il voto favorevole del Presidente.

Art. 22 - Poteri dell'organo amministrativo

22.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea dei Soci.

22.2 Oltre alle materie indicate nei precedenti Art. 21.2 e 21.3 e fermo quanto disposto negli artt. 2420-ter e 2443 cod. civ., sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni, da assumere nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., relative a:

- fusioni o scissioni c.d. semplificate ai sensi degli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, cod. civ.;
 - istituzione o soppressione di sedi secondarie;
 - trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
 - indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza legale;
 - riduzione del capitale a seguito di recesso;
 - adeguamento dello Statuto a disposizioni normative,
- fermo restando che dette deliberazioni potranno essere comunque assunte dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.

22.3 In deroga a quanto previsto dall'art. 104, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e fatte salve le competenze



dell'Assemblea previste dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione e i suoi eventuali organi delegati hanno facoltà di deliberare e compiere, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio promossa sulle azioni e/o sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società. In deroga a quanto previsto dall'art. 104, comma 1-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e fatte salve le competenze dell'Assemblea previste dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione e i suoi eventuali organi delegati hanno altresì facoltà, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, di attuare decisioni - non ancora attuate in tutto o in parte e ancorché non rientranti nel corso normale delle attività della Società - la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio promossa sulle azioni e/o sugli altri strumenti finanziari emessi dalla Società.

Art. 23 - Rappresentanza

23.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente munito di deleghe ai sensi del successivo Art. 24) ha la rappresentanza legale della Società, con l'uso della firma sociale, sia di fronte a terzi che in giudizio. Egli sovrintende al buon andamento della Società e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

23.2 Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Amministratori delegati

24.1 Fatto salvo il disposto dei precedenti Artt. 21.2 e 22.2, il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 cod. civ., può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5. Fanno parte di diritto del Comitato il Presidente e il Vice Presidente munito di deleghe della Società.

24.2 Fatto salvo il disposto dei precedenti Artt. 21.2, 21.3 e 22.2, il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti

dall'art. 2381 cod. civ., può altresì delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Amministratori delegati, con poteri disgiunti e/o congiunti, stabilendo i limiti della delega. Il Consiglio di Amministrazione può anche delegare particolari funzioni o speciali incarichi a singoli membri.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche tra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori e mandatari in genere per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

24.3 Gli organi od Amministratori delegati, ove nominati, sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e riferiscono, anche oralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2381, comma 5°, cod. civ. entro il termine massimo previsto nello stesso articolo.

24.4 Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 150 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con periodicità trimestrale mediante relazione scritta ovvero anche oralmente nel corso delle riunioni dell'organo di controllo.

Art. 25 - Compenso degli Amministratori


Ai membri del Consiglio, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, l'Assemblea può riconoscere un compenso annuo determinato in conformità all'art. 2389 cod. civ.. E' fatto peraltro salvo il disposto dell'art. 2389, comma 3°, cod. civ. per la remunerazione dei membri del Comitato Esecutivo e/o degli Amministratori investiti di particolari cariche, remunerazione che potrà essere determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, in difetto di delibera dell'Assemblea che stabilisca il compenso spettante a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione anche per quanto concerne il compenso per incarichi speciali ai sensi del 1° comma dell'art. 2389 cod. civ..".

TITOLO V

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 26 - Collegio Sindacale

26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea ed in possesso dei re-



quisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamenti. In particolare, ai fini e per gli effetti di cui al d.m. Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, art. 1, 1° comma, le materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società devono intendersi, tra le altre, diritto amministrativo, economia politica, scienza delle finanze. Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamenti e coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo presso altre società in misura superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.

26.2 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci.

26.3 La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste devono contenere almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente; il numero di candidati di ciascuna lista non può essere complessivamente superiore al numero massimo dei membri da eleggere.

26.3.1 Hanno diritto a presentare le liste soltanto coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente la percentuale stabilita dalle applicabili disposizioni normative e/o regolamentari vigenti per la presentazione di lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione. La percentuale di partecipazione necessaria ai fini del deposito di una lista è indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.


26.3.2 Ogni socio (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non socie-

tario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista.

26.3.3 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

26.3.4 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i seguenti documenti:

- a) l'elenco dei soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta;
- b) il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali;
- c) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
- d) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura, indica l'elenco degli incarichi di amministrazione e/o controllo eventualmente ricoperti in altre società ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società.

A circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text of item d). The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number. Below the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

e) La titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società

26.3.5 Le liste sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile.

26.3.6 Qualora allo scadere del termine previsto per la presentazione delle liste sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da soci collegati tra loro ai sensi del precedente art. 26.3.2 potranno essere presentate altre liste sino al quinto giorno successivo a quello di scadenza del suddetto termine. Di ciò sarà data comunicazione nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti, e la percentuale minima per la presentazione delle liste stabilita al precedente Art. 26.3.1 sarà ridotta alla metà.

26.3.7 All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle sezioni della lista stessa, 2 (due) Sindaci effettivi ed 1 (uno) Sindaco supplente;

b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle sezioni della lista stessa, il restante Sindaco effettivo e l'altro Sindaco supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista di cui alla lettera b) che precede;

c) in caso di parità di voti (i.e., qualora due liste abbiano entrambe ottenuto il maggior numero di voti, o il secondo numero di voti), qualora la parità si sia verificata per liste che hanno entrambe ottenuto il secondo numero di voti, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il voto del maggior numero di soci;

d) risulteranno eletti i candidati tratti dalle liste mediante i criteri indicati alle precedenti lettere a), b) e c), fatto salvo quanto disposto alle successive lettere e) ed f);

e) nel caso venga regolarmente presentata un'unica lista, tutti i sindaci da eleggere saranno tratti da tale lista. Il candidato indicato con il primo numero di ordine progressivo nella sezione dei sindaci effettivi sarà il presidente del Collegio Sindacale;

f) nel caso la lista che ha ottenuto il secondo numero di voti abbia ricevuto il voto di uno o più soggetti da considerare collegati, ai sensi dell'Art. 26.3.2, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, di tali voti non si terrà conto. Conseguentemente, se senza considerare tali voti altra lista risulti la seconda lista più votata, il restante sindaco effettivo ed il restante sindaco supplente (se ivi indicato) saranno quelli indicati con il primo numero di ordine progressivo nelle rispettive sezioni di tale altra lista.


26.4 In caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

26.5 In caso di sostituzione di un Sindaco, subentrerà - ove possibile - il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, il quale scadrà assieme con gli altri Sindaci in carica al momento del suo ingresso nel Collegio, fermo restando che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti.

26.6 Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, il Collegio Sindacale si intenderà integralmente e immediatamente decaduto e, per l'effetto, dovrà essere convocata l'Assemblea per deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, in conformità al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 26.

26.7 Qualora l'Assemblea debba provvedere, ai sensi dell'articolo 2401, comma 1°, del Codice Civile alla nomina dei sindaci supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale, essa delibera con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 26.

26.8 I sindaci durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bi-



lancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

26.9 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che:

a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione;

b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

TITOLO VI BILANCIO ED UTILI

Art. 27- Revisione legale dei conti

27.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una Società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali e delle società di revisione ai sensi della normativa vigente.

L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e può essere rinnovato in conformità a quanto prevista dalla normativa vigente ed applicabile. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante alla Società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

27.2 Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e applicabili.

27.3 Il Collegio Sindacale e la Società di revisione, si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

L'attività svolta dalla Società di revisione risulta da apposito libro tenuto presso la sede della Società.

Art. 28 -Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

28.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, obbligatorio ma non vincolante, delibera in me-

rito alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il "Dirigente"), stabilendone il relativo compenso.

28.2 Non possono essere nominati alla carica di Dirigente e, se già nominati, decadono dall'incarico medesimo, coloro che non sono in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione e non hanno maturato una adeguata esperienza in posizione di responsabilità nell'esercizio di attività in materia amministrativa e contabile presso società di capitali, ovvero presso enti operanti nei settori creditizio, finanziario o assicurativo o comunque in settori strettamente connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società.

28.3 Il Consiglio di Amministrazione provvede a conferire al Dirigente adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

28.4 L'incarico di Dirigente ha durata triennale ed è rinnovabile una o più volte.

28.5 Qualora il Dirigente cessi dall'incarico ovvero il rapporto di lavoro intercorrente tra il Dirigente medesimo e la Società venga interrotto per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio a sostituirlo nominando un altro Dirigente, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale. Il Dirigente così nominato resterà in carica per un nuovo triennio.


28.6 Il Dirigente esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

28.7 Il Dirigente partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.

Art. 29 - Esercizio sociale e bilancio

29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

A circular stamp with illegible text around the perimeter and a handwritten signature in the center, located in the bottom right corner of the page.

Art. 30 - Destinazione degli utili

30.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno attribuiti alle azioni, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

30.2 Il pagamento dei dividendi è eseguito con la decorrenza e presso le casse stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

30.3 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VII

SCIoglimento

Art. 31 - Liquidazione

31.1 Nel caso di scioglimento della Società l'Assemblea straordinaria, con le maggioranze di cui al precedente Art. 16.3, fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

31.2 L'organo amministrativo cessa dalla carica alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del o dei liquidatori ed effettua senza indugio le consegne previste dall'ultimo comma dell'art. 2487-bis cod civ.

TITOLO VIII

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Art. 32 - Operazioni con parti correlate

32.1 Le procedure adottate dalla Società per le operazioni con parti correlate possono prevedere la facoltà di avvalersi delle deroghe previste dagli artt. 11, comma 5, e 13, comma 6, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, in relazione alla conclusione di operazioni con parti correlate nei casi di urgenza (eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale).

F.to Giovanni Tamburi

F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio

E' copia conforme all'originale nei miei atti.

Milano, li 12-5-2011

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M. M. M.', written in a cursive style. The signature is enclosed within a faint, circular dotted line.